

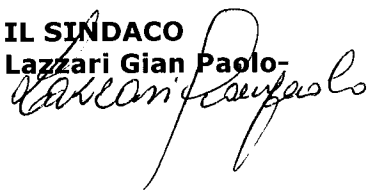
**COMUNE DI GENIVOLTA**  
**Provincia di Cremona**

**Regolamento per la disciplina  
dell'Imposta Unica Comunale (IUC)**

**Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n 22 del 05/08/2014**

**IL SINDACO**

**- Lazzari Gian Paolo -**



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**- Sagona dott. Luca -**



## **PREMESSA**

L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "**IUC**", istituita con legge n. 147 del 27.12.2013, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La "**IUC**", di seguito regolamentata, si compone:

- ☐ **IMU**: imposta municipale propria, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
- ☐ **TASI** : componente riferita ai servizi indivisibili dei comuni, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.
- ☐ **TARI** : tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

## **INDICE**

### **CAPITOLO 1 – Disciplina generale**

### **CAPITOLO 2 – Regolamento componente IMU**

### **CAPITOLO 3 – Regolamento componente TASI**

### **CAPITOLO 4 – Regolamento componente TARI**

## **CAPITOLO 1 – Disciplina generale**

### **Indice**

#### **CAPO I: NORME GENERALI**

Art. 1 – Disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

Art. 2 – Trattamento dei dati personali

#### **CAPO I: NORME GENERALI**

##### **Art. 1 – Disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)**

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC", concernente tra l'altro:

##### **a) per quanto riguarda la TASI:**

- 1) la disciplina delle detrazioni ed eventuali riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

##### **b) per quanto riguarda la TARI:**

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali agevolazioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

##### **Art. 2 – Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti ai fini dell'applicazione della IUC sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

## **CAPITOLO 2 – Regolamento componente IMU**

### **Indice**

#### **CAPO I: NORME GENERALI**

Art. 1 – Oggetto del regolamento

#### **CAPO II: PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

Art. 2 – Presupposto dell'imposta

Art. 3 – Soggetti passivi

#### **CAPO III: DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA**

Art. 4 – Aree fabbricabili - definizione

Art. 5 – Aree fabbricabili – base imponibile

Art. 6 – Abitazione principale - definizione

Art. 7 – Pertinenze dell'abitazione principale

Art. 8 – Agevolazioni

Art. 9 – Esenzioni per fabbricati posseduti dagli enti non commerciali

Art. 10 – Riduzione d'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili e d'interesse storico

#### **CAPO IV: DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

Art. 11 – Dichiarazione

Art. 12 – Versamenti

Art. 13 – Importi minimi per versamenti ed accertamenti

Art. 14 – Misura degli interessi

Art. 15 – Rateizzazione dell'imposta

Art. 16 – Rimborsi e compensazioni

Art. 17 – Attività di controllo

Art. 18 – Sanzioni

Art. 19 – Modalità di notificazione

Art. 20 – Funzionario responsabile

#### **CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 21 – Entrata in vigore

Art. 22 – Clausola di adeguamento

## **CAPO I: NORME GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'imposta municipale propria, sulla base di quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, con le modificazioni apportate dalla relativa legge di conversione.
2. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina l'applicazione dell'imposta Municipale Propria, in attuazione delle disposizioni contenute nella vigente normativa statale.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi nazionali in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso.

## **CAPO II: PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

### **Art. 2 – Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

### **Art. 3 – Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono i proprietari di immobili a qualsiasi uso destinati ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili anche da costruire, o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.

## **CAPO III: PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

### **Art. 4 – Aree fabbricabili – definizione**

1. L'area edificabile è quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

2. Si considera fabbricabile l'area a partire dalla data di adozione da parte del Comune dello strumento urbanistico generale o sue varianti, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.
  3. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici attuativi essendo sufficiente che tale caratteristica risulti dal piano urbanistico generale.
  4. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.
- Per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

#### **Art. 5 – Aree fabbricabili – base imponibile**

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, in relazione a quanto previsto all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 23/2011 al fine della limitazione del potere di accertamento del comune, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore, nel caso in cui l'imposta Municipale Propria dovuta per le predette aree risulti versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti a norma del comma successivo, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso.
2. La Giunta Comunale determina i valori, con possibilità di modificarli periodicamente, con specifica deliberazione, avente effetto con riferimento alle scadenze di versamento successive alla data della sua adozione.
3. I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi, sopra ai quali non viene svolta alcuna attività di accertamento, senza che possa far sorgere da parte del contribuente alcun vincolo. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune vengono automaticamente non fatte oggetto di attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.

#### **Art. 6 – Abitazione principale – definizione**

1. Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.  
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. L'imposta municipale propria sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8, A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

#### **Art. 7 – Pertinenze dell'abitazione principale**

1. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate.
3. Ove il contribuente non individui le pertinenze, l'esenzione dall'IMU verrà imputata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all'abitazione principale, su quella rientrante in ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 con la rendita più elevata.
4. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

#### **Art. 8 – Agevolazioni**

1. Sono soggette alla stessa aliquota e alle detrazioni previste per l'abitazione principale:
  - a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione.
2. Sono altresì soggette al trattamento dell'abitazione principale, ai soli fini della detrazione di imposta le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

#### **Art. 9 – Esenzioni per fabbricati posseduti dagli enti non commerciali**

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dagli enti non commerciali.

#### **Art. 10 – Riduzione d'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili e d'interesse storico**

1. La base imponibile è ridotta del 50%:
  - a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al punto b) del comma 1, si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati che, nella loro globalità, presentano un notevole degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e quelli che presentano una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d), Legge 5 agosto 1978, n. 457.
3. La perizia, redatta da tecnico abilitato, o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva redatta dal contribuente ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità in cui versa il fabbricato, deve essere necessariamente essere allegata alla dichiarazione IMU da presentarsi entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

## **CAPO IV: DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

### **Art. 11 – Dichiarazione**

1. I soggetti passivi **devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta**, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Restano ferme le disposizioni dell'art. 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'art. 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili in quanto compatibili.

### **Art. 12 – Versamenti**

1. L'imposta Municipale Propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.
2. Il pagamento dell'imposta Municipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

### **Art. 13 – Importi minimi per versamenti ed accertamenti**

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero del versamento qualora l'importo relativo ad un singolo anno di imposta non sia superiore a **€ 10,00**.
2. Il limite previsto nel comma precedente deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario ancorché comprensivo di sanzioni ed interessi.
3. Laddove l'importo risulti non superiore ad **€ 20,00** (comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi), l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva.

### **Art. 14 – Misura degli interessi**

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è determinata nel tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile.
3. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito pagamento.

### **Art. 15 – Rateizzazione dell'imposta**

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, spetta al Funzionario Responsabile, concedere o meno la rateizzazione alla pretesa relativa agli atti impositivi Imposta Municipale Propria, intesa quale somma a titolo di imposta, interessi e sanzioni, sulla base di specifica istanza presentata dal contribuente.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento stabilito negli atti impositivi.
3. Ai fini della rateizzazione del carico impositivo, esso non può essere inferiore ad una somma di **€ 300,00** eventualmente comprensiva di interessi e sanzioni;
4. La rateizzazione resta subordinata altresì alla situazione di condizioni economiche finanziarie disagiate del/i richiedente/i supportata da apposita documentazione
5. La rateizzazione **non può comunque eccedere n. 4 rate trimestrali**. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.
6. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
7. Sull'importo delle somme dilazionate, sono dovuti gli interessi al saggio legale, con maturazione giorno per giorno, ove il versamento della prima rata avvenga entro il termine previsto per il pagamento in via ordinaria, gli interessi sono dovuti solamente sulle restanti rate.
8. Viene determinato in € **5.000,00** il limite oltre il quale è obbligatorio prestare apposita garanzia (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria) a copertura del relativo debito, oggetto di rateizzazione.

#### **Art. 16 – Rimborsi e compensazioni**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro i termini di legge. L'ufficio provvede ad effettuare il rimborso entro **centottanta giorni** dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Non si fa luogo al rimborso quando l'importo non risulta superiore ad **€ 10,00** per ciascun anno d'imposta.
3. In alternativa, il contribuente beneficiario del rimborso può richiedere all'ufficio di compensare la somma a credito, comprensiva degli interessi, con quelle dovute, entro l'anno corrente, a titolo di imposta, compresi eventuali sanzioni ed interessi, fino a concorrenza. In tal caso l'ufficio rilascia al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensati per ogni annualità d'imposta.

#### **Art. 17 – Attività di controllo**

1. Al fine del potenziamento dell'attività di controllo, l'ufficio comunale competente in materia di imposta Municipale Propria, cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
2. Ai sensi dell'art. 59, lett. p) del D. Lgs. n. 446/97 e dell'art. 3, c. 57 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, parte del gettito dell'imposta Municipale Propria è destinata alla copertura delle spese relative al potenziamento degli uffici tributari del Comune, ai collegamenti con banche dati utili e a forme di compensi incentivanti correlati alle azioni di controllo di cui al primo comma per il personale addetto agli uffici tributari del Comune.
3. Per l'attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 504/1992

#### **Art. 18 – Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre

1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, **con un minimo di 50 euro**.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, **con un minimo di 50 euro**.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 32, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa **da euro 100 a euro 500**. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

#### **Art. 19 – Modalità di notificazione**

1. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata A/R oltre che tramite il Servizio dei Messi Comunali e tramite l'ufficiale Giudiziario.

2. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni secondo la normativa applicabile in materia.

#### **Art. 20 – Funzionario responsabile**

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta;  
Il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

### **CAPO V: DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 21 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

#### **Art. 22 – Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## **CAPITOLO 3 – Regolamento componente TASI**

### **Indice**

#### **CAPO I: NORME GENERALI**

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Soggetto attivo

Art. 3 – Individuazione analitica servizi indivisibili

#### **CAPO II: PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

Art. 4 – Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 5 – Soggetti passivi

#### **CAPO III: DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA**

Art. 6 – Base imponibile

Art. 7 – Aliquote

Art. 8 – Detrazione per abitazione principale

Art. 9 – Riduzioni

Art. 10 – Esenzioni

#### **CAPO IV: DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

Art. 11 – Dichiarazioni

Art. 12 – Modalità di versamento

Art. 13 – Scadenze del versamento

Art. 14 – Somme di modesto ammontare

Art. 15 – Funzionario responsabile

Art. 16 – Accertamento

Art. 17 – Sanzioni

Art. 18 – Interessi

Art. 19 – Rimborsi

Art. 20 – Contenzioso

#### **CAPO V: DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 21 – Entrata in vigore

Art. 22 – Clausola di adeguamento

## **CAPO I: NORME GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente TASI (Tributo per i servizi indivisibili), costituente, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2 – Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo.

2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

### **Art. 3 – Individuazione analitica servizi indivisibili**

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote e detrazioni TASI saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

## **CAPO II: PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

### **Art. 4 – Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.

2. E' assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale e relative pertinenze, così come definite ai fini dell'IMU.

3. Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli.

### **Art. 5 – Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e le aree edificabili di cui all'art. 4.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

3. La misura della TASI, compresa tra il 10 ed il 30%, posta a carico dell'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### **CAPO III: DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA**

#### **Art. 6 – Base imponibile**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per la determinazione del valore delle aree edificabili si applica quanto previsto dall'art. 5 del vigente regolamento per l'applicazione dell'IMU.

3. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia alla normativa IMU vigente.

4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50%. La riduzione di cui al presente comma non è cumulabile con la riduzione di cui al comma 3.

#### **Art. 7 – Aliquote**

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

2. Il Consiglio Comunale, con deliberazione, provvede alla determinazione delle aliquote TASI rispettando comunque il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

3. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

4. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti dei precedenti commi 2 e 3, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

5. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

6. Qualora subentrino modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti commi, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla

determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

#### **Art. 8 – Detrazione per abitazione principale**

1. Il Consiglio Comunale, con la delibera di approvazione delle aliquote, può riconoscere una detrazione per l'abitazione principale e alle unità immobiliari ad essa equiparate, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento.

#### **Art. 9 – Riduzioni**

1. Il Consiglio Comunale, con la delibera di approvazione delle aliquote, può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, nei seguenti casi:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

2. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 679 dell'art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al precedente comma, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle riduzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle riduzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

#### **Art. 10 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

3. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 679 dell'art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al precedente comma, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

### **CAPO IV: DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

#### **Art. 11 – Dichiarazioni**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

## **Art. 12 – Modalità di versamento**

1. Il versamento è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.

## **Art. 13 – Scadenze del versamento**

1. Il versamento della TASI complessivamente dovuta per l'anno intero è effettuato in due rate, delle quali la prima entro il **16 del mese di giugno**, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il **16 del mese di dicembre**, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

2. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

3. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

## **Art. 14 – Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a € 10,00 per anno d'imposta.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di **€ 20,00**, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

## **Art. 15 – Funzionario responsabile**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

## **Art. 16 – Accertamento**

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TASI, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di

inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

## **Art. 17 – Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, **con un minimo di 50 euro**.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, **con un minimo di 50 euro**.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 32, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa **da euro 100 a euro 500**. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

## **Art. 18 – Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **Art. 19 – Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro **centottanta giorni** dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Non si fa luogo al rimborso quando l'importo non risulta superiore ad **€ 10,00** per ciascun anno d'imposta.

3. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TASI.

## **Art. 20 – Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere

proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

## **CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 21 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

### **Art. 22 – Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Art. 23 – Disposizioni transitorie**

1. Per l'anno 2014, le rate di versamento della TASI hanno scadenza :  
**I^ RATA 16 OTTOBRE 2014 e II^ RATA 16 DICEMBRE 2014.**

## **CAPITOLO 4 – Regolamento componente TARI**

### **Indice**

#### **CAPO I: NORME GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 – Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5 – Soggetto attivo

#### **CAPO II: PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

- Art. 6 – Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7 – Soggetti passivi
- Art. 8 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9 – Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani, assimilati e rifiuti speciali
- Art. 12 – Superficie degli immobili

#### **CAPO III: TARIFFE**

- Art. 13 – Costo di gestione
- Art. 14 – Determinazione della tariffa
- Art. 15 – Articolazione della tariffa
- Art. 16 – Periodi di applicazione del tributo
- Art. 17 – Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 18 – Occupanti le utenze domestiche
- Art. 19 – Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 20 – Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 21 – Scuole statali
- Art. 22 – Servizio attivo

Art. 23 – Tributo giornaliero

Art. 24 – Tributo provinciale

#### **CAPO IV: RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

Art. 25 – Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 26 – Riduzioni per le utenze non domestiche

Art. 27 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 28 – Limiti di riduzione tariffaria

Art. 29 – Agevolazioni per le utenze domestiche

Art. 30 – Agevolazioni per le utenze non domestiche

Art. 31 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni per le utenze non domestiche

#### **CAPO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO**

Art. 32 – Obbligo di dichiarazione

Art. 33 – Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 34 – Poteri del Comune

Art. 35 – Accertamento

Art. 36 – Sanzioni

Art. 37 – Riscossione

Art. 38 – Interessi

Art. 39 – Rimborsi

Art. 41 – Somme di modesto ammontare

Art. 42 - Contenzioso

#### **CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 43 – Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 44 – Clausola di adeguamento

Art. 45 – Disposizioni transitorie

#### **ALLEGATI**

All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

All. B: Categorie di utenze non domestiche

All. C: Riduzioni delle superfici per utenze non domestiche in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani, assimilati e rifiuti speciali.

## **CAPO I: NORME GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente Tassa sui rifiuti (TARI), costituente, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

### **Art. 3 – Rifiuti assimilati agli urbani**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

2. Le sostanze individuate nei commi precedenti sono assimilate ai rifiuti urbani se il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti di cui all'allegato A e la superficie complessiva dell'utenza (in mq), al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, non supera valore massimo, aumentato del 100%, del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze che dichiareranno, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione il comune, anche tramite il Gestore del servizio, effettuate le opportune verifiche, dovrà individuare entro trenta giorni le specifiche misure organizzative atte a gestire i rifiuti indicati dall'utenza. In caso contrario i rifiuti dell'utenza saranno considerati speciali non assimilati agli urbani ai fini del servizio e del tributo.

#### **Art. 4 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

#### **Art. 5 – Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## **CAPO II: PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

### **Art. 6 – Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

- a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie-catastali;
- b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) **le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni**, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) **le aree comuni condominiali** di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- c) **Le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle attività economiche**, ad eccezione delle aree scoperte operative.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

### **Art. 7 – Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, realizzi il presupposto oggettivo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra tutti coloro i quali usano in comune le superfici stesse.

2. Si considera pertanto soggetto tenuto al pagamento del tributo:

- a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti della famiglia anagrafica;
- b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3. Il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie nei seguenti casi:

- a) utilizzi di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare;
- b) locali tenuti a disposizione;

c) autorimesse o cantine non pertinenziali o comunque non collegabili ad una abitazione, salvo non sia prodotto contratto di locazione o comodato di durata superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare.

4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 codice civile qualora utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

5. Nel caso di multiproprietà (tutti i casi nessuno escluso) e di centri commerciali integrati (con riferimento ai complessi edilizi resi unitari da collegamenti, passaggi ed accessi, interni o coperti, e con la presenza di più utenze con diversa ragione sociale) il responsabile, e titolare, del versamento del tributo è il soggetto che gestisce i servizi comuni. Il tributo è dovuto per i locali e le aree scoperte sia di uso comune sia di uso esclusivo fermo restando il vincolo di solidarietà fra tutti coloro i quali siano occupanti, detentori o possessori di singole parti di locali ed aree, sia per la parte di competenza in via esclusiva sia per i locali e aree di uso comune.

## **Art. 8 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le unità immobiliari adibite a civile abitazione occupate da persone che, pur avendo mantenuto in queste la residenza anagrafica, si trovano di fatto, ricoverate permanentemente in strutture sanitarie e/o assistenziali, a condizione che l'immobile non sia utilizzato da terzi, né in affitto né in comodato gratuito;
- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- i) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- j) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **Art. 9 – Esclusione dall'obbligo di conferimento**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

## **Art. 10 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

## **Art. 11 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani, assimilati e rifiuti speciali**

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando, all'intera superficie dei locali, le riduzioni nelle percentuali di cui alla allegata Tabella C.

2. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

3. La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà allegare la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate e presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso.

## **Art. 12 – Superficie degli immobili**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

4. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga ovvero da misurazione diretta.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

7. In sede di prima applicazione vengono utilizzate le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al D.Lgs. n. 507/1993 e della TARES prevista per l'anno 2013 dall'art. 14 del D.L. 201/2011.

## **CAPO III: TARIFFE**

### **Art. 13 – Costo di gestione**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario approvato con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

### **Art. 14 – Determinazione della tariffa**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

## **Art. 15 – Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

## **Art. 16 – Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

## **Art. 17 – Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

## **Art. 18 – Occupanti le utenze domestiche**

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali;

3. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i sessanta giorni.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

5. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo Articolo 33, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

7. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, come residenti, non sono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

-anziano/inabile collocato permanentemente in casa di riposo;

-soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi.

8. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi a disposizione e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) viene associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a due (2), fatte salve le verifiche d'ufficio e la possibilità da parte dell'utente di comunicare il numero effettivo.

9. Anche nel caso in cui l'Utenza domestica sia costituita da una abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel comune, il numero degli occupanti viene associato secondo indicazione del comma precedente.

10. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

### **Art. 19 – Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

### **Art. 20 – Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B).

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

### **Art. 21 – Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

#### **Art. 22 – Servizio attivo**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani è istituito e attivo.

2. L'interruzione temporanea del servizio per motivi di forza maggiore (per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi), non comporta esonero o riduzione del tributo.

#### **Art. 23 - Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

#### **Art. 24 - Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

### **CAPO IV: RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

#### **Art. 25 – Riduzioni per le utenze domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, **nella quota variabile**, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del **30%**;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del **30%**;
- c) utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto: riduzione del **5%** solo per la parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo, corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o dalla data di presentazione della specifica dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al comma 1 saranno concesse unicamente su domanda dell'avente diritto che attesterà il sussistere delle condizioni previste mediante autocertificazione.

4. Le riduzioni di cui al comma 1 cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

## **Art. 26 – Riduzioni per le utenze non domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e variabile, alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- 30% per i locali ed aree scoperte utilizzate da utenze non domestiche, nell'ipotesi di uso stagionale o non continuativo ricorrente, per un periodo non superiore a 183 giorni nell'anno solare, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta.

2. Il Comune può in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per la riduzione.

3. La riduzione di cui al comma 1, punto a), sarà concessa unicamente su domanda dell'avente diritto che attesterà il sussistere delle condizioni previste mediante autocertificazione.

## **Art. 27 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

## **Art. 28 – Limiti di riduzione tariffaria**

1. In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più riduzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, la misura massima complessiva di riduzione della tariffa applicata non può superare il 30% della stessa.

## **Art. 29 – Agevolazioni per le utenze domestiche**

1. La tariffa sarà applicata tenendo conto delle seguenti agevolazioni per quei cittadini e nuclei familiari che rientrano nella seguente fattispecie:

a) **agevolazione del 20%** ai nuclei famigliari composti unicamente da pensionati di età pari o superiore ad anni 75 al 1° gennaio dell'anno di imposizione e con ISEE familiare non superiore a € 16.000,00;

b) **agevolazione del 20%** ai nuclei famigliari con tutti i componenti inoccupati, disoccupati o cassaintegrati, da almeno sei mesi precedenti alla presentazione dell' autocertificazione di cui al comma 2 del presente articolo, con reddito ISEE familiare non superiore a € 20.000,00;

2. L'agevolazione di cui al comma 1, sarà concessa unicamente su domanda dell'avente diritto che attesterà il sussistere delle condizioni previste mediante autocertificazione.

## **Art. 30 – Agevolazioni per le utenze non domestiche**

1. La tariffa sarà applicata tenendo conto dell'agevolazione per lo sviluppo delle seguenti categorie:

a) **categoria 16** - ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie;

b) **categoria 17** - bar, caffè, pasticcerie;

c) **categoria 18** - supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;

d) **categoria 19** - plurilicenze alimentari e/o miste;

e) **categoria 20** - ortofrutta, pescherie, fiori e piante;

2. L'agevolazione di cui al comma 1, sarà disciplinata con atto deliberativo della Giunta Comunale.

## **Art. 31 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni per le utenze non domestiche**

1. In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di riduzioni e agevolazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, opera solo ed esclusivamente la riduzione nel limite previsto dall'art. 28.

## **CAPO V: DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO**

### **Art. 32 – Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

### **Art. 33 – Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui conseguia un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza. In mancanza dell'indicazione, si applica quanto previsto dal comma 3, art. 18 del presente regolamento;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata tramite telefax o in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

## **Art. 34 – Poteri del Comune**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

## **Art. 35 – Accertamento**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 4.000,00 il contribuente può richiedere, una rateazione sino a 5 rate trimestrali, oltre agli interessi di cui all'articolo 38. Se l'importo complessivamente dovuto è superiore ad €. 8.000,00 il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, allegando un'autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o

di deposito. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

## **Art. 36 – Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di **€ 50**.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di **€ 50**.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 32, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da **€ 100 a € 500**. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;

c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

## **Art. 37 – Riscossione**

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo TARI e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in **DUE (2) RATE scadenti il sedici del mese di settembre e novembre di ciascun anno**.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene

l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 36, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

#### **Art. 38 – Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Art. 39 – Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 37, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 40 – Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a **€ 10** per anno d'imposta.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di **€ 20**, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

#### **Art. 41 – Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

### **CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 42 – Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., è abrogato l'articolo 14 (TARES) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

## **ALLEGATO A**

### **Sostanze assimilate ai rifiuti urbani**

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

## ALLEGATO B

### Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

| Comuni con più di 5.000 abitanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Comuni fino a 5.000 abitanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)</li><li>02. Cinematografi, teatri</li><li>03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta</li><li>04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</li><li>05. Stabilimenti balneari</li><li>06. Autosaloni, esposizioni</li><li>07. Alberghi con ristorante</li><li>08. Alberghi senza ristorante</li><li>09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme</li><li>10. Ospedali</li><li>11. Agenzie, studi professionali, uffici</li><li>12. Banche e istituti di credito</li><li>13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta</li><li>14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai</li><li>15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti</li><li>16. Banchi di mercato beni durevoli</li><li>17. Barbiere, estetista, parrucchiere</li><li>18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)</li><li>19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto</li><li>20. Attività industriali con capannoni di produzione</li><li>21. Attività artigianali di produzione beni specifici</li><li>22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie</li><li>23. Birrerie, hamburgerie, mense</li><li>24. Bar, caffè, pasticceria</li><li>25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)</li><li>26. Plurilicenze alimentari e miste</li><li>27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio</li><li>28. Ipermercati di generi misti</li><li>29. Banchi di mercato generi alimentari</li><li>30. Discoteche, night club</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</li><li>02. Campeggi, distributori carburanti</li><li>03. Stabilimenti balneari</li><li>04. Esposizioni, autosaloni</li><li>05. Alberghi con ristorante</li><li>06. Alberghi senza ristorante</li><li>07. Case di cura e riposo</li><li>08. Uffici, agenzie, studi professionali</li><li>09. Banche ed istituti di credito</li><li>10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli</li><li>11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</li><li>12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)</li><li>13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto</li><li>14. Attività industriali con capannoni di produzione</li><li>15. Attività artigianali di produzione beni specifici</li><li>16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie</li><li>17. Bar, caffè, pasticceria</li><li>18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</li><li>19. Plurilicenze alimentari e/o miste</li><li>20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante</li><li>21. Discoteche, night club</li></ul> |

## **ALLEGATO C**

### **Riduzioni delle superfici per utenze non domestiche in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani, assimilati e rifiuti speciali.**

- a) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 30%;
- b) laboratori fotografici, eliografie: 40%;
- c) autoriparatori, elettrauto, carrozzerie, gommisti, distributori di carburante: 30%;
- d) ambulatori medici, dentistici, odontotecnici, radiologi, laboratori di analisi: 20%;
- e) officine di carpenteria metallica, fabbro, falegnamerie, lavorazione di materie plastiche, vetroresina: 30%
- f) autolavaggi: 30%
- g) autoservizi, autolavaggi, autorimesse: 30%;
- l) allestimenti, insegne: 15%;
- m) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie: 20%.